Compensazioni, stretta già su F24 prenotati

Alessandra Caputo

Dal lunedì compensazioni in F24 solo tramite i servizi dell'agenzia delle Entrate, anche se «prenotati» prima. Ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione se i debiti tributari si riducono sotto la soglia di 100mila euro. Sono questi alcuni dei chiarimenti resi con la circolare 16/E/2024 e relativi ai nuovi obblighi in materia di compensazione che decorrono dal 1° luglio.

La prima novità prevede l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'agenzia delle Entrate quando nell'F24 sono presenti compensazioni. Fino al 30 giugno, l'obbligo è previsto solo nel caso di F24 a zero mentre in caso di saldo positivo e compensazioni l'utilizzo dei canali dell'Agenzia era possibile ma non obbligatorio.

Nella circolare 16/E, l'Agenzia chiarisce che l'obbligo scatta se la delega viene eseguita a partire dal 1° luglio mentre non rileva l'eventuale prenotazione effettuata entro il 30 giugno 2024 tramite i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari né l'eventuale invio del modello F24 all'intermediario prima del 1° luglio. L'obbligo sussiste anche nel caso di compensazione verticale, sempre qualora si decida di utilizzare il modello F24 (non obbligatorio). Le nuove regole valgono anche per il saldo delle imposte eventualmente pagato il 30 giugno che, cadendo di domenica, è automaticamente prorogato al 1° luglio. Da questa data, l'obbligo di utilizzo dei servizi dell'Agenzia riguarda anche i crediti Inps e Inail.

Il 1° luglio 2024 scatta anche il divieto di avvalersi dell'istituto della compensazione per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo superiori a 100mila euro. La circolare di ieri chiarisce che ai fini del raggiungimento della soglia, rilevano, ad esempio, le imposte dirette, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette ma anche le sanzioni e gli interessi ma con gli interessi di mora e gli oneri di riscossione.

Tali importi contribuiscono al raggiungimento della soglia a condizione che per gli stessi sia scaduto il termine di pagamento, che non siano in essere provvedimenti di sospensione e che non in essere piani di rateazione. Per le somme iscritte a ruolo, la scadenza da considerare è quella riportata nella cartella notificata; nel caso di accertamento esecutivi, la scadenza è il trentesimo giorno successivo al termine ultimo per il pagamento degli accertamenti (60 giorni). In quest'ultimo caso, la somma da considerare ai fini della verifica della soglia (se non pagata) è quella degli importi dovuti a titolo provvisorio.

Il divieto alla compensazione viene meno a partire dalla data in cui l'importo complessivo dei carichi è ridotto a un ammontare inferiore o pari a 100mila euro mentre non è richiesto che la violazione sia completamente rimossa.

Infine, si ricorda che il nuovo comma 49-quinquies dell'articolo 37 del Dl 223/2006 consente il pagamento, anche parziale, delle somme affidate per imposte erariali e relativi accessori mediante l'utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. Pertanto, riduzione sotto la soglia di 100mila euro potrà essere conseguita anche tramite compensazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA